

Allegato "A"



CITTA' DI ALCAMO

Provincia di Trapani

**DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER LA VIOLAZIONE DEGLI
OBBLIGHI IMPOSTI DAL "DECRETO TRASPARENZA" D. LGS. N. 33/2013.**

Approvato con Delibera di Giunta Municipale n 413 del 23/12/2013

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento, appendice del “Regolamento degli uffici e dei servizi” approvato con Delibera di Giunta n. 177 del 17.06.2013 disciplina così come stabilito dall’art. 47 del “D.Lgs. 14.03.2013 n. 33. “ *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, il procedimento sanzionatorio per l’omessa comunicazione e/o pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui agli artt. 14, 22 comma 2 e 47 comma 2 ultimo periodo del suddetto Decreto.

Art. 2 - Sistema sanzionatorio –

Il sistema sanzionatorio stabilito dall’art. 47 del D.lgs. n. 33/2013 si attiva per i seguenti motivi:

- Mancata o incompleta comunicazione, da parte del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri, delle informazioni e dei dati relativi alla loro situazione patrimoniale al momento dell’assunzione in carica, della titolarità di imprese, delle partecipazioni azionarie proprie, nonché dei compensi cui dà diritto l’assunzione della carica stessa;
- Violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 22 comma 2 del D.Lgs.n.33/2013;
- Violazione dell’art. 47 comma 2 omessa comunicazione al Comune, da parte degli amministratori societari, del proprio incarico e del relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero delle indennità del risultato entro trenta giorni dal percepimento.

Art. 3 – Sanzioni –

- Le violazioni di cui al precedente articolo 2 – Sistema sanzionatorio – danno luogo all’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 500,00 a euro 10.000,00 per ogni singola violazione rilevata.
- Le violazioni di cui all’articolo 2 inoltre sono rilevanti sia sotto il profilo disciplinare, ai fini della valutazione della Responsabilità Dirigenziale, con eventuale causa per danno all’immagine della P.A., sia ai fini del pagamento delle retribuzioni di risultato o del trattamento accessorio in termini di produttività.
- Per le violazioni di cui all’articolo 2 e sulla base di un importo compreso entro i limiti previsti dall’art. 47 del D. Lgs.n. 33/2013, ossia da un minimo di € 500,00 (euro cinquecento) ad un massimo di € 10.000,00 (euro diecimila), gli importi per le diverse fattispecie sono stabiliti, in base ad un principio di proporzionalità e graduazioni delle sanzioni.
- Il responsabile della Trasparenza non risponde dell’omissione, se dimostra che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Art. 4 –Avvio del procedimento-

Il procedimento sanzionatorio è avviato a seguito della segnalazione della mancata pubblicazione da parte della CIVIT, dell’OIV e del Responsabile della trasparenza, al soggetto competente ad avviare il procedimento sanzionatorio.

Art. 5– Istruttoria -

Ricevuta la segnalazione da parte dei soggetti di cui al precedente articolo, il Responsabile per la prevenzione della corruzione, svolge la fase istruttoria.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione accertata l'omissione, la contesta al destinatario, entro venti giorni dal ricevimento della segnalazione.

La contestazione, svolta in forma scritta, è notificata al destinatario nel termine previsto di giorni venti.

Art. 6 – Contraddittorio -

Entro il quindicesimo giorno della notifica della contestazione, il destinatario ha facoltà di depositare le proprie controdeduzioni in forma scritta.

In alternativa alle controdeduzioni in forma scritta, nel medesimo termine, il destinatario può richiedere un contraddittorio con il Responsabile della prevenzione e della corruzione, nel quale può farsi assistere da un legale o da un rappresentante sindacale.

Durante il contraddittorio, del quale viene compilato apposito verbale, il destinatario può produrre osservazioni scritte e documenti a dimostrazione che l'omissione è dipesa da cause a lui non imputabili.

Data e luogo del contraddittorio sono fissati dal Responsabile della prevenzione e corruzione e si tiene entro dieci giorni dalla richiesta.

Qualora il destinatario non si presenti al contraddittorio, senza un giustificato e documentato motivo, il Responsabile della prevenzione e corruzione chiude l'istruttoria.

Art. 7 – Chiusura dell' istruttoria –

Ricevute ed esaminate le controdeduzioni, ovvero svolto o andato deserto il contraddittorio, il Responsabile della prevenzione e corruzione, chiude l'istruttoria con una breve relazione.

Il Responsabile della prevenzione e corruzione, rimette gli atti all'ufficio responsabile dei procedimenti disciplinari per l'assunzione del provvedimento conclusivo.

Art. 8 – Conclusione del procedimento -

L'Autorità Amministrativa competente ad irrogare la sanzione è l'ufficio responsabile dei procedimenti disciplinari.

L'ufficio responsabile dei procedimenti disciplinari provvede, sulla base degli atti ricevuti dal Responsabile della prevenzione e corruzione.

L'ufficio responsabile dei procedimenti disciplinari chiude il procedimento comminando la sanzione, ovvero dichiarando il non “*luogo a procedere*”.

L'ufficio responsabile dei procedimenti disciplinari fissa e notifica la sanzione amministrativa pecuniaria nel termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti e sulla base dei criteri di cui al seguente articolo.

Art. 9 – Criteri per l'applicazione della sanzione -

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'ufficio responsabile dei procedimenti disciplinari, avrà riguardo della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché della personalità dello stesso e delle condizioni economiche.

Art. 10 - Pagamento in misura ridotta – Ordinanza ingiunzione

Ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/1981, è sempre ammesso il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito, il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della misura della sanzione.

Per i restanti casi in cui il soggetto contravventore non si sia avvalso della facoltà di pagamento in misura ridotta, si applica la legge 689/1981, indicandosi nel Sindaco l'organo competente all'irrogazione delle sanzioni.

Art. 11 – Entrata in vigore, pubblicità e rinvio –

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla Legge 689/1981, come stabilito dall'art. 47 del D.Lgs. n. 33/2013.

Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione.

Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito web del Comune di Alcamo e nella sezione denominata "Amministrazione Trasparente".